

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CQS PROTETTO

Mod. 002.2010 CSQ DDP

PERDITA D'IMPIEGO

- a capitale decrescente mensilmente
- a premio unico

TEMPORANEA IN CASO DI MORTE

- a capitale decrescente mensilmente
- a premio unico

Contratti abbinabili a Prestiti Personali, erogati da Enti Finanziari che non Operano in convenzione INPDAP, rimborsabili mediante Cessione di Quote di Stipendio, stipulati da Assicurati dipendenti a tempo indeterminato.

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario**
- Condizioni di Assicurazione**
- Proposta di Assicurazione**

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA:

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

CF ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Viale Erminio Spalla, 9 00142 Roma
tel. 06 5129 4600 fax 06 5129 4650
info@cfassicurazioni.com
www.cfassicurazioni.com

Capitale sociale: € 7.400.000,00 i.v. - C.F./P.IVA: 09395811004 - REA CCIAA Roma n. 1160328 - Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00158 - Autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 - G.U. n. 195 23/08/2007 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042



La presente Nota Informativa è aggiornata al 30.11.2010

A) COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI CQS/DDP: GARANZIA PERDITA D'IMPIEGO

Per "la Società", all'interno della presente sezione, si intende "CF Assicurazioni S.p.A."

**NOTA INFORMATIVA
RESA DA CF ASSICURAZIONI S.p.A. IN RELAZIONE ALLA COPERTURA
ASSICURATIVA**

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Articolo 1. Informazioni generali

CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Viale Erminio Spalla, 9 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazioni.com Capitale sociale 7.400.000 i. v. - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00158 Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007-G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

Articolo 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

(dati al 31 dicembre 2009, considerando gli effetti dell'aumento di capitale sociale di 3 milioni di Euro, deliberato a dicembre 2009 e sottoscritto nel corso del 2010)

CF Assicurazioni S.p.A. ha:

- un patrimonio netto pari a 5,65 milioni di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale ammonta a 5,60 milioni di euro e il totale delle Riserve patrimoniali ammonta a 0,05 milioni di euro.
- un indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, pari a 1,7 che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

SEZIONE B: INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La durata della Polizza è fissata da un minimo di 2 anni ad un massimo di 10 anni.

AVVERTENZA: Alla scadenza della Polizza non è previsto il tacito rinnovo. Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 3 (Decorrenza, efficacia e scadenza della Polizza) delle Condizioni di Assicurazioni.

Articolo 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società, a seguito della cessazione definitiva del rapporto di lavoro dell'Assicurato, per qualunque causa (escluso il decesso), da cui derivi la cessazione della corresponsione delle quote mensili di stipendio dovuta ai sensi del Contratto di Prestito e nel caso in cui non sia possibile la prosecuzione dell'ammortamento di cui al Contratto di Prestito o il recupero del credito residuo dovuto dall'Assicurato, si impegna a corrispondere al Beneficiario un ammontare pari a quanto

indicato nell'articolo 6.2 e nell'articolo 6.3 (*Obblighi della Società in caso di Sinistro*) delle Condizioni di Assicurazione, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 9 (*Differenza a Carico dell'Assicurato*) delle Condizioni di Assicurazione.

Gli impegni della Società di cui al presente articolo troveranno applicazione esclusivamente:

- (A) qualora l'Assicurato, alla data di erogazione del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, risulti in regolare ed effettivo servizio presso il Ceduto/Delegato sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato e per il quale non operi/operino una o più cause di esclusione previste dal successivo articolo 12 (*Esclusioni*) delle Condizioni di Assicurazione, salvo diversa esplicita pattuizione riportata nella Polizza
- (B) con riferimento al verificarsi di un unico Sinistro, in relazione al Contratto di Prestito cui è connessa la Polizza.

Si rinvia all'articolo 2 (*Oggetto dell'Assicurazione*), all'articolo 3 (*Decorrenza, efficacia e scadenza della Polizza*), all'articolo 4 (*Beneficiario dell'Ammontare Estintivo*), all'articolo 6 (*Obblighi della Società in caso di Sinistro*), all'articolo 7 (*Delega di Pagamento*) e all'articolo 9 (*Differenza a Carico dell'Assicurato*) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo Dovuto. Si rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio, all'articolo 9 (*Differenza a Carico dell'Assicurato*) e all'articolo 12 (*Esclusioni*) delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 12 (*Esclusioni*), lett.d), delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Non sono previste comunicazioni relative ad aggravamenti o diminuzioni del rischio in corso di contratto.

Articolo 6. Premi

A fronte delle coperture assicurative previste dalla Polizza, l'Assicurato corrisponde alla Società un Premio unico per tutta la durata della Polizza, versato in un'unica soluzione per il tramite dell'Ente Convenzionato in qualità di Intermediario. Il pagamento del Premio dovrà avvenire entro la data di erogazione del finanziamento di cui al Contratto di Prestito e potrà essere effettuato contestualmente alla data di erogazione del finanziamento, per il tramite dell'Ente Convenzionato.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche degli importi di Premio previsti per la copertura assicurativa "perdita d'impiego" con Ceduti/Delegati che siano aziende private, determinati in relazione alle diverse combinazioni di anzianità di servizio dell'Assicurato e durata della Polizza, nell'ipotesi di un tasso annuo di interesse nominale di finanziamento (TAN) pari al 5%. Si precisa che gli importi di Premio risultano indifferenziati rispetto al sesso dell'Assicurato.

IMPORTI DI PREMIO UNICO per la garanzia "perdita d'impiego" Tariffa Base 1, mod. cod.12.09 – dipendenti privati

	DURATA POLIZZA (in MESI)		
	36	60	120
RATA MENSILE DI RIMBORSO	250	250	250
MONTANTE ASSICURATO INIZIALE	€ 9.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
ANZIANITA' DI SERVIZIO	PREMIO UNICO		
5	376,57	748,10	2.755,61
10	325,10	646,93	2.225,7
20	246,96	436,45	1.275,31
25	199,45	317,14	834,04

IMPORTI DI PREMIO UNICO per la garanzia "perdita d'impiego" Tariffa mod. cod.12.09 dipendenti pubblici-statali

	DURATA POLIZZA (in MESI)		
	36	60	120
RATA MENSILE DI RIMBORSO	250	250	250
MONTANTE ASSICURATO INIZIALE	€ 9.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
ANZIANITA' DI SERVIZIO	PREMIO UNICO		
5	110,46	200,49	612,44
10	103,55	168,82	398,11
20	90,45	120,69	264,04
25	79,38	101,48	209,00

AVVERTENZA: Non sono previsti sconti di premio.

Il Premio è gravato da:

- un costo, pari al 30% del Premio puro, comprensivo di una commissione percepita in media dall'intermediario, pari al 15%;
- e
- da un costo fisso pari ad Euro 30,00 per i dipendenti pubblici/statali e Euro 60,00 per dipendenti privati, a titolo di spese di emissione.

Nella seguente tabella si riporta, a titolo esemplificativo, la commissione percepita in media dall'Intermediario, espressa in percentuale e valore assoluto:

Premio unico decennale lordo	Ammontare del Premio, detratte le spese di emissione (pari ad Euro 60,00) e le imposte (2,5%)	Commissione percepita in media dall'intermediario = 15% del Premio (al netto delle imposte)
Euro 1.275,71	Euro 1.184,60	Euro 177,69

MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: Contanti (sino a € 750,00), assegni, bonifici, POS (quest'ultimo se l'intermediario ne è provvisto)

AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, la Società rimborserà all'Assicurato il Premio non Goduto relativo al periodo

residuo rispetto alla scadenza originaria, secondo la formula indicata nell'articolo 11 (*Estinzione anticipata del Prestito – Premio non Goduto*) delle Condizioni di Assicurazione. Si fa presente che, in ragione della natura obbligatoria della Polizza in quanto connessa alla cessione del quinto dello stipendio ai sensi della Legge 180 nonché della specificità delle condizioni che regolano la Polizza, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 49, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 35 (vale a dire la possibilità che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in alternativa al rimborso del Premio non Goduto, l'Assicurato richieda alla Società di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale in favore del nuovo beneficiario designato) .

Restano acquisite dalla Società le spese di rimborso del Premio non Goduto per un importo pari ad Euro 50,00 e le spese di emissione indicate nella Proposta e nella Polizza.

Articolo 7. Rivalse

AVVERTENZA: Fatto salvo, ai fini di chiarezza, quanto previsto dall'articolo 7 (*Delega di Pagamento*), dall'articolo 8 (*Nuovo rapporto di lavoro dell'Assicurato con altro Ceduto/Delegato - Ricollocamento*) e dall'articolo 9 (*Differenza a Carico dell'Assicurato*) delle Condizioni di Assicurazione, la Polizza non prevede meccanismi di rivalsa.

Articolo 8. Recesso del Contratto

8.1 Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla data di Decorrenza della Polizza.

Si fa presente che, in ragione dei diritti che vengono ad essere assunti direttamente dal Beneficiario nei confronti della Società per effetto della designazione irrevocabile del medesimo in applicazione delle disposizioni della Legge 180, poiché l'esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente determina la cessazione del rischio oggetto della copertura assicurativa, l'esercizio di tale diritto è consentito solo se si verificano una delle due condizioni:

- il Beneficiario / Ente Convenzionato sottoscriva una dichiarazione liberatoria, in favore della Società, attestante l'avvenuta restituzione dell'importo erogato a titolo di prestito e/o comunque, il proprio consenso all'esercizio del diritto di recesso;
- il Contraente restituisca alla Società gli originali della Proposta e della Polizza.

8.2 **In caso di durata pluriennale della Polizza, il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni, nel rispetto delle medesime condizioni di cui al paragrafo 8.1 che precede.**

Si rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio, all'articolo 14 (*Recesso*) delle Condizioni di Assicurazioni.

Articolo 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Articolo 10. Legge applicabile al contratto

La Polizza è regolata dalla legge italiana.

Articolo 11. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi dei contratti di assicurazione a copertura del rischio perdite d'impiego, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.

Detraibilità fiscale dei premi

Relativamente ai premi dei contratti di assicurazione a copertura del rischio di perdita d'impiego, i premi non danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF.

Sezione C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Articolo 12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: L'insorgenza del Sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. Si rinvia all'Art. 5 (*Obblighi in caso di Evento*), all'Art. 6 (*Obblighi della Società in caso di Sinistro*), all'Art. 7 (*Delega di Pagamento*), all'Art. 8 (*Nuovo rapporto di lavoro dell'Assicurato con altro Ceduto/Delegato – Ricollocamento*) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Articolo 13. Reclami e Mediazione

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Viale Erminio Spalla n. 9, 00142 Roma – telefono 06 51 29 46 00 – **telefax 06 51 29 46 50** - – **e-mail reclami@cfassicurazioni.com**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;**
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che, fatto salvo il tentativo di mediazione ai sensi del paragrafo che segue ove sia obbligatorio per legge, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del foro di residenza dell'Assicurato.

GLOSSARIO

Definizioni

Ammontare Estintivo: indica l'importo corrispondente al valore delle rate del finanziamento di cui al Contratto di Prestito in scadenza nel periodo compreso tra la Data dell'Evento e il termine del periodo di ammortamento del finanziamento come previsto dal Contratto di Prestito, attualizzato alla data dell'Evento al tasso annuo pari al TAN previsto dal Contratto di Prestito, diminuito delle Indennità di Fine Rapporto Lavoro e di tutte le altre eventuali indennità maturate a favore dell'Assicurato, nonché di ogni altro importo incassato, a qualsiasi titolo, dall'Ente Convenzionato successivamente all'Evento in relazione al finanziamento.

Assicurato (anche **Contraente** e **Cedente/Delegante**): indica la persona fisica, che sia un lavoratore dipendente, che stipula la Polizza nel proprio interesse, a copertura del rischio di perdita di impiego derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, in relazione ad un Contratto di Prestito.

Beneficiario: indica la persona designata in Proposta dall'Assicurato, alla quale la Società corrisponderà l'Ammontare Estintivo.

Ceduto/Delegato: indica la persona giuridica che ricopre la veste di datore di lavoro dell'Assicurato.

Comunicazione di Evento: indica la comunicazione relativa al verificarsi dell'Evento effettuata dall'Assicurato o dal Ceduto/Delegato all'Ente Convenzionato e alla Società.

Condizioni di Assicurazione: i termini e le condizioni contrattuali della Polizza.

Contratto di Prestito: indica il contratto di finanziamento personale, rimborsabile mediante cessione/delega di quote della retribuzione mensile, disciplinato dalla Legge 180, stipulato tra l'Assicurato e l'Ente Convenzionato.

Convenzione: indica il contratto stipulato tra la Società e l'Ente Convenzionato.

Conclusione della Polizza: indica il momento in cui la Polizza diventa efficace e produce effetti, che coincide con la data di erogazione del finanziamento di cui al Contratto di Prestito da parte dell'Ente Convenzionato e con il pagamento del Premio.

Data dell'Evento: indica la data effettiva in cui si è verificato l'Evento. Nel caso in cui l'Evento segue, senza soluzione di continuità, la sospensione temporanea d'impiego dell'Assicurato, la Data dell'Evento, ai fini del calcolo dell'Indennizzo Dovuto, sarà quella dell'inizio di tale sospensione temporanea d'impiego.

Decorrenza della Polizza: indica la data di inizio di validità della Polizza indicata nella Polizza.

Decorrenza delle Garanzie: indica la data da cui la Polizza produce i suoi effetti e coincide con la data in cui viene erogato il finanziamento di cui al Contratto di Prestito.

Denuncia di Sinistro: indica la comunicazione effettuata dall'Assicurato e dall'Ente Convenzionato ai sensi della quale viene comunicato alla Società che l'Evento si è protratto per un periodo non inferiore a 180 giorni di calendario a partire dalla Data dell'Evento stesso, al fine di richiedere il pagamento dell'Ammontare Estintivo alla Società.

Differenza a Carico dell'Assicurato: indica l'importo pari alla differenza tra l'Ammontare Estintivo e l'Indennizzo Dovuto, che l'Assicurato è tenuto a rifondere alla Società in caso di Ricollocamento che si verifichi prima della Scadenza della Polizza e dopo il pagamento dell'Ammontare Estintivo.

Ente Convenzionato: è la finanziaria o l'istituto bancario che ha erogato il finanziamento di cui al Contratto di Prestito (al quale è collegata la Polizza) all'Assicurato e che ha provveduto all'intermediazione della Polizza.

Evento: indica la mancata corresponsione delle rate del finanziamento di cui al Contratto di Prestito a seguito della perdita di impiego da parte dell'Assicurato.

Fascicolo Informativo: indica la documentazione (Nota Informativa, comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione e Proposta) predisposta dalla Società ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti, che deve essere consegnata al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione della Proposta.

Fondo Pensione: indica il fondo per la previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Indennità di Fine Rapporto Lavoro: indica le somme che, ai sensi del Contratto di Prestito, devono essere liquidate dal Ceduto/Delegato e dal Fondo Pensione, qualora presente, all'Ente Convenzionato in caso di perdita di impiego da parte dell'Assicurato, incluso il TFR sino ad un importo massimo pari all'ammontare del debito residuo dell'Assicurato.

Indennizzo Dovuto: indica, l'Ammontare Estintivo, fatto salvo e rimanendo comunque inteso che nei seguenti casi l'ammontare di indennizzo dovuto sarà inferiore all'Ammontare Estintivo e genererà la Differenza a Carico dell'Assicurato. In particolare:

- a. Nel caso in cui l'Evento sia stato determinato da dimissioni dell'Assicurato, l'ammontare dell'indennizzo dovuto sarà ottenuto moltiplicando la Rata Riproporzionata per il numero

intero dei mesi compreso tra la Data dell'Evento e l'eventuale Ricollocamento dell'Assicurato, diminuito di tre.

- b. Nel caso in cui l'Evento non sia stato determinato da dimissioni dell'Assicurato e di successivo Ricollocamento dell'Assicurato, l'ammontare dell'indennizzo dovuto sarà ottenuto moltiplicando la Rata Riproporzionata per il numero intero dei mesi compreso tra la Data dell'Evento e la data di Ricollocamento dell'Assicurato.

ISVAP: indica l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

Legge 180: il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Montante Assicurato Iniziale: indica la somma delle rate da rimborsare all'Ente Convenzionato nel periodo del piano di ammortamento mediante cessione o delega di pagamento di quote di stipendio, così come previsto dal Contratto di Prestito.

Polizza: indica il contratto di assicurazione stipulato tra le Società e l'Assicurato in relazione al Contratto di Prestito.

Premio: indica l'importo pagato dall'Assicurato alla Società in relazione alla Polizza.

Premio non Goduto: indica la parte di Premio (al netto delle imposte) che viene rimborsata all'Assicurato in relazione al periodo in cui la Polizza non ha avuto effetto, calcolato secondo la formula prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Proposta: indica il documento sottoscritto dall'Assicurato, contenente la richiesta di sottoscrizione della Polizza, secondo i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Rata Riproporzionata: indica l'importo ottenuto dividendo l'Ammontare Estintivo per il numero intero dei mesi compreso tra la Data dell'Evento e la data di scadenza dell'ammortamento del finanziamento di cui al Contratto di Prestito.

Ricollocamento: indica la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro (ivi inclusi i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i Co. Co. Pro. o altri contratti di lavoro, anche di tipo parasubordinato), o l'apertura di una partita IVA a proprio nome o a nome di una società di cui l'Assicurato sia l'amministratore o presso la quale ricopra una carica societaria, che procuri un reddito tassato ai fini delle imposte dirette, o il collocamento in pensione di vecchiaia o di anzianità dell'Assicurato.

Settore: indica il settore economico e merceologico di appartenenza del Ceduto/Delegato, ivi incluso il settore statale (amministrazioni statali e pubbliche i cui dipendenti sono iscritti alle casse di previdenza gestite dall'INPDAP, CTPS, CPDEL, CPI, CPUG, CPS, ENPDEP, ENPAS, INADEL), il settore pubblico (ricomprensente tutte le amministrazioni pubbliche i cui dipendenti non sono iscritti in una delle casse di previdenza del settore statale, il settore parapubblico (aziende di diritto privato controllate e/o partecipate in forma rilevante da enti pubblici e/o esercenti servizi di pubblico interesse), e il settore privato (società o aziende di diritto privato, enti morali, enti religiosi, onlus, fondazioni, e simili).

Scadenza della Polizza: indica la data di scadenza della Polizza indicata nella stessa. Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, per effetto della data di erogazione del finanziamento stesso, risulti diversa dalla data di Decorrenza della Polizza o a seguito di sospensione temporanea dell'ammortamento, la Scadenza della Polizza coinciderà con la scadenza del piano di ammortamento del finanziamento di cui al Contratto di Prestito.

Sinistro: indica l'Evento che si sia protratto per un periodo non inferiore a 180 giorni di calendario, a partire dalla Data dell'Evento sino all'eventuale data di Ricollocamento dell'Assicurato.


TAN: indica il tasso annuo nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito.

TFR: indica il trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile e successive modificazioni, o altra indennità equipollente.

Si rinvia al sito internet della Società www.cfassicurazioni.com per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

CF Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*CF Assicurazioni S.p.A.
Il Direttore Generale
Marco Mondini*



B) COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI CQS/DDP: GARANZIA TEMPORANEA CASO MORTE

Per “ la Società”, all’interno della presente sezione, si intende “ERGO Previdenza S.p.A.”

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

ERGO Previdenza S.p.A., Società per Azioni a socio unico, con Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in via R. Pampuri 13, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N. 85), iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n. 1.00104 ed appartenente al gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi ISVAP al n. 034, soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.. Il Gruppo Assicurativo italiano ERGO Versicherungsgruppe appartiene al Gruppo Assicurativo tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf (Germania), holding a sua volta controllata da Munich Re.

Altre informazioni relative alla Società: telefono 848.880.880, sito internet www.ergoitalia.it, e-mail comunicazioni@ergoitalia.it.

Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a certificazione da parte di KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano, società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

Si riportano i dati relativi all’ultimo bilancio approvato:

- Patrimonio netto della Società: € 412.590.000 (di cui capitale sociale: € 90.000.000 e totale delle riserve patrimoniali: € 322.590.000)
- Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 166,5% (rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede una prestazione assicurativa in caso di decesso dell’assicurato, a capitale decrescente e a premio unico anticipato, sottoscrivibile da richiedenti prestiti personali che prevedono l’estinzione mediante cessione di quote mensili di retribuzione, così come disciplinato dal D.P.R del 5 gennaio 1950 n.180 e successive integrazioni e modifiche.

Il Contraente/Assicurato del presente contratto è il soggetto che ha richiesto ed ottenuto il finanziamento.

I Beneficiari della presente garanzia sono:

- i) l'Ente erogante che concede il prestito, o un ente terzo da questi designato, per l'importo rappresentato dalla "somma delle rate residue di rimborso del prestito attualizzate al TAN di finanziamento", come di seguito definito in Nota Informativa;
- ii) gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato per l'eventuale importo derivato dalla differenza tra il capitale assicurato e l'importo di cui al punto i).

La durata del contratto di assicurazione è pari alla durata del finanziamento. Comunque non potrà essere inferiore a 2 anni e superiore ai 10 anni (24 – 120 mesi).

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto non può essere inferiore a 18 anni; l'età massima dell'Assicurato alla scadenza non potrà essere superiore a 65 anni: tale limite è elevato a 75 anni se l'Assicurato è un dipendente del settore "Statale" o del settore "Pubblico". L'età dell'Assicurato è calcolata al momento della sottoscrizione della proposta, ed è intesa come "età assicurativa", per cui si stabilisce che l'Assicurato mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

3.a) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale e di sopravvivenza al termine della durata contrattuale

La Società **ERGO Previdenza S.p.A.** s'impegna a versare in un'unica soluzione ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato inteso come somma delle rate residue di rimborso del prestito, di competenza del periodo successivo al decesso, e attualizzate al TAN di finanziamento. La somma corrisposta pertanto sarà data dalla somma delle rate del prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso.

L'importo del capitale assicurato iniziale coincide con il valore attuale delle rate di restituzione del finanziamento, al tasso annuo di interesse convenuto (TAN) nel contratto di finanziamento.

La prestazione è garantita dal versamento di un premio unico dovuto in via anticipata alla data di erogazione del prestito.

L'eventuale nomina di nuovi Beneficiari da parte del Contraente successiva alla conclusione del contratto, qualora lo stesso Contraente non abbia ancora estinto completamente il debito legato al finanziamento assicurato dalla presente garanzia, è subordinata al benessere da parte dell'Ente erogante fino all'importo pari alla somma del finanziamento non ancora estinto.

Il premio unico versato viene utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità, pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. In tal caso il premio corrisposto resterà acquisito dalla Società.

La garanzia non opera in caso di decesso dell'Assicurato causato da:

- *dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;*
- *suicidio dell'Assicurato nei primi 12 mesi a partire dalla data di effetto della garanzia;*
- *incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo.*

In tali casi il capitale assicurato in vigore al momento del decesso non sarà corrisposto. In suo luogo la Società corrisponderà ai Beneficiari un importo pari alla quota di premio versato al netto dei costi di cui al successivo Art. 6.1.1.

Si rinvia all'Articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione della garanzia Temporanea Caso Morte per il dettaglio delle esclusioni.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.

4. Premi

Il premio minimo della presente garanzia è pari a € 100, Il premio è dovuto in un'unica soluzione (premio unico) e in via anticipata al momento dell'erogazione del finanziamento concesso. Il suo importo è indicato nel documento di proposta sottoscritto al momento della richiesta del finanziamento e la sua entità dipende dalla rata di restituzione del finanziamento, dalla durata del contratto, dall'età e dallo stato di salute dell'Assicurato. *E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni delle Società, che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.*

Modalità di pagamento

Il pagamento del premio del presente contratto viene corrisposto dal Contraente / Assicurato alla Società, per il tramite dell'Ente Erogante-Intermediario, al momento dell'erogazione del Prestito.

4.1 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale – Importi di premio unico

Di seguito vengono riportate alcune esemplificazioni degli importi di premio unico richiesti per la copertura assicurativa "Temporanea Caso Morte", e la corrispondente quota percepita dagli intermediari, espressi sia in valore assoluto che percentuale, ottenute ipotizzando il versamento di un premio, da parte di un Assicurato con età pari a 44 anni, volto ad ottenere una copertura assicurativa di durata pari a 8 anni per tre diversi importi di capitale assicurato nell'ipotesi di un tasso annuo di interesse nominale di finanziamento (TAN) del 5%:

Capitale assicurato in euro	Premio versato in euro	Ammontare costi complessivi (in valore assoluto)	Ammontare costi complessivi (in percentuale)	Quota parte dei costi percepita dall'intermediario	
				in valore assoluto	in percentuale dei caricamenti totali
15.000	171	99,08	57,92%	27,55	27,81%
20.000	207	111,44	53,73%	34,09	30,59%
30.000	280	136,15	48,61%	47,18	34,65%

Gli importi indicati in tabella non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti, ad esempio, lo stato di salute dell'Assicurato.

Per ulteriori dettagli si rimanda alle relative Condizioni di Assicurazione.

4.2 Estinzione anticipata del finanziamento

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato estingua il finanziamento in anticipo rispetto al naturale piano di ammortamento, ha facoltà di:

1. mantenere attiva la garanzia per la durata originariamente stabilita. In questo caso il Contraente/Assicurato ha la facoltà di designare un nuovo Beneficiario, comunicandolo alla Società. In mancanza di tale designazione, saranno automaticamente considerati Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato;
2. richiedere il rimborso parziale del premio unico corrisposto, relativamente al periodo che intercorre dalla data di richiesta del rimborso del premio e la scadenza della garanzia. Qualora ciò avvenga sarà rimborsato il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dei costi di acquisizione, secondo la formula di seguito precisata:

$$R = P \times [(N - K) / N] \times 0,70$$

Dove:

R: importo da rimborsare

P: premio imponible anticipato corrisposto

N: durata originaria della copertura assicurativa espressa in mesi interi

K: durata del periodo di copertura assicurativa goduta espressa in mesi interi.

Nel caso in cui l'estinzione anticipata del finanziamento – concesso dall'Ente erogante ed assicurato dalla Società – sia frutto della stipula tra l'Ente erogante e l'Assicurato di un nuovo contratto di prestito garantito dalla Società, quest'ultima, in sede di calcolo dei premi della nuova assicurazione, riconoscerà l'abbuono dei premi pagati e non goduti relativi all'assicurazione a copertura al pregresso contratto di prestito. In tal caso, il rimborso avverrà applicando la suddetta formula sostituendo il valore 0,80 al valore 0,70. Il primo contratto di assicurazione a seguito della anticipata estinzione si intende a tutti gli effetti cessato a decorrere dalla data di estinzione del finanziamento.

Tutte le comunicazioni relative ai casi riportati nel presente articolo devono essere effettuate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a:

ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Assunzione , Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto non prevede partecipazioni ad utili.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE

6. Costi

6.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

6.1.1 Costi gravanti sul premio

Il premio unico è gravato da:

10 € a titolo di costi di emissione
--

un caricamento espresso in cifra fissa pari a

6,5 € per ogni anno di durata del contratto
--

oltre ad un caricamento espresso in percentuale sul premio unico diminuito dei costi di cui sopra e pari al

Costo in percentuale sul premio	34%
---------------------------------	------------

6.1.2 Costi per riscatto

La presente tariffa non prevedono la facoltà di riscatto da parte del Contraente

6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Il presente contratto non prevede partecipazione agli utili.

Si precisa che i costi elencati nei precedenti paragrafi sono comprensivi di una quota parte percepita dall'intermediario: per i dettagli si rimanda al precedente punto 4.

7. Sconti

Il Premio non è soggetto a sconti.

8. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita, al momento della stipulazione del presente contratto, non sono soggetti ad imposta.

Detraibilità fiscale dei premi

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo il rischio di morte, a condizione che l'Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare € 1.291,14.

In particolare, ai sensi del D.Lgs 47/2000, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare) a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni in forma Temporanea Caso Morte versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 245,32 euro, ottenuto applicando l'aliquota del 19% all'importo massimo di € 1.291,14.

In virtù della riduzione di imposta della quale l'Assicurato viene a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato.

Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

Tassazione delle prestazioni erogate

Le somme corrisposte in dipendenza dei presenti contratti sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 C.C.).

D. ALTRE INFORMAZIONI SUI CONTRATTI

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Ente erogante liquida il finanziamento all'Assicurato e viene contestualmente pagato il premio di assicurazione.

La garanzia decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento richiesto e dura per tutta la durata del suo piano di ammortamento. In ogni caso, la garanzia produce effetto solo a partire dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il relativo premio.

La Società, nel caso in cui entro 60 giorni dalla data di erogazione del prestito non sia stata ancora trattenuta e versata dal ceduto/delegato la prima rata di rimborso del finanziamento (e quindi non abbia avuto inizio il periodo di ammortamento del prestito) definisce come data di inizio della decrescenza del capitale assicurato per la garanzia "Temporanea Caso Morte" il sessantesimo giorno successivo al giorno di liquidazione del prestito concesso.

Qualora entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta non sia ancora stato versato alcun premio, la proposta è da intendersi priva di effetto sin dal principio.

La garanzia non è operante se il finanziamento non viene erogato.

Per maggiori informazioni si rimanda agli Articoli 1 e 6 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Risoluzione del contratto e delle coperture assicurative

Il contratto di assicurazione si estingue:

- In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- Alla scadenza dell'Assicurazione come definita al precedente punto 3 della Nota Informativa;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente come definito al successivo articolo 13 della Nota Informativa;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento come definito nel precedente articolo 4.2 della Nota Informativa.

11. Riscatto e riduzione

Il presente contratto non prevede valori di riscatto né di riduzione.

12. Revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione fino al momento di conclusione del contratto. La revoca della proposta da parte del Contraente è subordinata alla comunicazione alla Società, da parte dell'Ente erogante, di interruzione dell'iter di richiesta del finanziamento.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta, al seguente recapito:

ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Assunzione , Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

13. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Il diritto di recesso da parte del Contraente è subordinato alla comunicazione di liberatoria della Società, da parte del Beneficiario/Ente erogante, a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo erogato a titolo di prestito.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Certificato di assicurazione, al seguente recapito:

ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Assunzione , Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna della proposta e dei Certificati di Assicurazione eventualmente emessi) il premo versato dedotto di 20 Euro per spese di emissione.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della seguente documentazione:

- Atto di morte in carta libera rilasciato dallo Stato Civile;
- Copia del contratto di Prestito;
- Conto estintivo del finanziamento.

La Società, ricevuta la documentazione di cui sopra e riscontrata la regolarità dei contratti assicurativi, provvede entro 30 giorni al pagamento della prestazione assicurata ai Beneficiari.

In caso di particolari esigenze per la trattazione del sinistro la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione all'Ente erogante e/o agli eredi dell'Assicurato.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società, e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. I diritti dei Beneficiari derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione delle somme assicurate entro i termini di prescrizione, alla luce del decreto legge 40/2010 sulle polizze "dormienti", le prestazioni assicurative vengono devolute al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso legato è redatto in lingua italiana

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla Società ERGO Previdenza S.p.A. devono essere inoltrati a mezzo lettera, fax o e-mail alla Società presso il seguente recapito:

ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Reclami ERGO Previdenza - Via R. Pampuri 13, 20141 Milano - fax 02/57308581 – e-mail reclami_ergoprev@ergoitalia.it

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In questo ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela.

Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono +39 06 421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

18. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni dei contenuti della Nota Informativa intervenute per effetto di modifiche della normativa successive alla conclusione dei contratti.

19. Conflitto di interessi

Il presente prodotto assicurativo non presenta situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso, l'Assicuratore, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio all'Assicurato.

GLOSSARIO

Ammontare Estintivo: l'importo corrispondente al valore delle rate del Prestito scadenti tra la Data dell'Evento e il termine dell'ammortamento del finanziamento come previsto ai sensi del Contratto di Prestito, attualizzato alla data dell'Evento al tasso annuo pari al TAN previsto nel Contratto di Prestito, diminuito delle Indennità di Fine Rapporto Lavoro e di tutte le altre eventuali indennità maturate a favore dell'Assicurato, nonché di ogni altro importo incassato a qualsiasi titolo dall'Ente Convenzionato successivamente all'Evento in relazione al Prestito.

Assicurato: (anche Contraente e Cedente/Delegante) la persona fisica, lavoratore dipendente, che stipula la Polizza nel proprio interesse, a copertura del rischio impiego derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, in relazione ad un Contratto di Prestito.

Beneficiario: la persona designata in Proposta dall' Assicurato, cui la Società corrisponderà l'Ammontare Estintivo

Ceduto/Delegato: la persona giuridica che ricopre la veste di datore di lavoro dell'Assicurato.

Certificato di Assicurazione: il documento che attesta l'accettazione della Proposta da parte della Società.

Comunicazione di Evento: la comunicazione effettuata dall'Assicurato e/o dall'Ente Convenzionato del verificarsi dell'evento.

Condizioni di Assicurazione: i termini e le condizioni contrattuali della Polizza.

Contratto di Prestito: il contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione/delega di quote della retribuzione mensile disciplinato dalla Legge 180/50, stipulato dall'Assicurato e dall'Ente Convenzionato.

Convenzione: Il contratto stipulato tra la società e l'Ente Convenzionato.

Conclusione del contratto: Momento in cui il contratto diventa efficace e produce effetti. La conclusione del contratto coincide con la data di liquidazione del prestito da parte dell'Ente erogante e il pagamento del relativo premio.

Data dell'Evento: la data effettiva in cui si è verificato l'Evento. Nel caso in cui l'Evento segue, senza soluzione di continuità la sospensione temporanea d'impiego, la Data dell'Evento ai fini del calcolo dell'Indennizzo, sarà quella dell'inizio della Sospensione temporanea.

Decorrenza della polizza: la data di inizio di validità del contratto di assicurazione indicata sul certificato di assicurazione.

Decorrenza delle Garanzie: la data da cui l'assicurazione produce i suoi effetti e coincide con la data in cui viene erogato il prestito.

Denuncia di Sinistro: La comunicazione effettuata dall'Ente Convenzionato che l'Evento si sia protratto per un periodo non inferiore a 180 giorni di calendario a partire dalla Data dell'Evento stesso, per richiedere l'Ammontare Estintivo alla Società.

Differenza a Carico dell'Assicurato: l'importo pari alla differenza tra l'Ammontare Estintivo e l'Indennizzo Dovuto che l'Assicurato è tenuto a rifondere alla Società in caso di Ricollocamento prima della scadenza della polizza e dopo il pagamento dell'Ammontare Estintivo .

Ente Convenzionato: è la Finanziaria o l'Istituto Bancario, che ha erogato il Prestito all' Assicurato cui è collegata la Polizza, E che ha provveduto alla distribuzione delle Polizze.

Evento: la perdita di impiego da parte dell'Assicurato.

Fascicolo Informativo: indica, complessivamente, le Condizioni di Assicurazione, le Note informative relative alla Polizza.

Fondo Pensione: il fondo per la previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, e successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Indennità di Fine Rapporto Lavoro: la somma che, ai sensi del contratto di prestito, devono essere liquidate dal Ceduto/delegato e dal Fondo Pensione qualora presente, all'Ente Convenzionato in caso di perdita di impiego da parte dell'Assicurato, incluso il TFR sino ad un massimo pari alla compensazione del residuo del debito.

Indennizzo Dovuto : indica, nel caso in cui si sia verificato un Sinistro:

- a. Se non avviene il Ricollocamento dell'Assicurato prima della scadenza della polizza, sarà pari all'Ammontare Estintivo;
- b. Nel caso l'Evento sia stato determinato da dimissioni dell'Assicurato, l'ammontare sarà attenuato ottenuto moltiplicando la Rata Riproporzionata per il numero intero dei mesi

compreso tra la Data dell'Evento e l'eventuale Ricollocamento diminuito di tre.

- c. In caso di Ricollocamento dell'Assicurato, l'ammontare sarà ottenuto moltiplicando la Rata Riproporzionata per il numero intero dei mesi compreso tra la Data dell'Evento e la data di Ricollocamento.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Legge 180: il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Montante: Somma delle rate da rimborsare all'Ente convenzionato nel periodo del piano di ammortamento mediante cessione o delega di pagamento di quote di stipendio, così come risultante nel contratto di prestito.

Polizza: il contratto di assicurazione stipulato tra le Società e l'Assicurato.

Premio: l'importo pagato dall'Assicurato alla Società in relazione alla copertura del Rischio Perdita d'Impiego.

Premio non Goduto: la parte di Premio netto che viene rimborsata all'Assicurato in relazione al periodo in cui la Polizza non ha avuto effetto.

Prestito: Contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione o delega di quote di stipendio.

Proposta: il documento sottoscritto dall'Assicurato contenente la richiesta di stipula delle Polizze secondo i termini previsti dalle rispettive Condizioni di Assicurazione allegate alla presente Convenzione.

Rata Riproporzionata: l'importo ottenuto dividendo l'Ammontare Estintivo per il numero intero dei mesi compreso tra la Data dell'Evento e la data di scadenza dell'Ammortamento del Prestito.

Ricollocamento: accensione di un nuovo contratto di lavoro (ivi inclusi i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, subordinato a tempo indeterminato, i Co. Co. Pro. o altri contratti di lavoro, anche di tipo parasubordinato), o il collocamento in pensione di vecchiaia o di anzianità.

Settore: il settore economico e merceologico di appartenenza del Ceduto/delegato, ivi incluso il settore statale (amministrazioni statali e pubbliche i cui dipendenti sono iscritti alle casse di previdenza gestite dall'INPDAP, CTPS, CPDEL, CPI, CPUG, CPS, ENPDEP, ENPAS, INADEL), il settore pubblico (ricomprensente tutte le amministrazioni pubbliche i cui dipendenti non sono iscritti in una delle casse di previdenza del settore statale, il settore parapubblico (aziende di diritto privato controllate e/o partecipate in forma rilevante da enti pubblici e/o esercenti servizi di pubblico interesse), e il settore privato (società o aziende di diritto privato, enti morali, enti religiosi, onlus, fondazioni, e simili).

Scadenza dell'Assicurazione: Data indicata nel Certificato di Assicurazione. Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del prestito, per effetto della data di erogazione del prestito stesso, risulti diversa dalla data di decorrenza dell'Assicurazione o a seguito di sospensione temporanea dell'Ammortamento, la scadenza dell'assicurazione coinciderà con il termine dell'ammortamento del prestito.


Sinistro: l'Evento che si sia protratto per un periodo non inferiore a 180 giorni di calendario, a partire dalla Data dell'Evento sino all'eventuale data di ricollocamento dell'Assicurato. Resta pertanto inteso che, qualora l'Assicurato si sia ricollocato entro i termini sopra descritti, la Comunicazione di Evento verrà posta senza seguito e il Sinistro non si sarà realizzato.

TAN: Tasso annuo nominale del finanziamento convenuto nel contratto di prestito.

TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e successive modificazioni o altra indennità equipollente.

ERGO Previdenza S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

ERGO Previdenza S.p.A.
Dott. Josef Karl Marek
Amministratore Delegato



CQS PROTETTO

Mod. 002.2010 CSQ DDP

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione I

CF Assicurazioni S.p.A.

Art. 1 - Per “Società”, all’interno della presente Sezione, si intende “CF Assicurazioni S.p.A.”

Art. 2 - Oggetto dell’Assicurazione

2.2 La Società, a seguito della cessazione definitiva del rapporto di lavoro dell’Assicurato, per qualunque causa (escluso il decesso), da cui derivi la cessazione della corresponsione delle quote mensili di stipendio dovute ai sensi del Contratto di Prestito e nel caso in cui non sia possibile la prosecuzione dell’ammortamento di cui al Contratto di Prestito o il recupero del residuo credito dovuto dall’Assicurato, si impegna a corrispondere al Beneficiario un ammontare che è pari a quanto indicato nei successivi articoli 6.2 e 6.3, fatto salvo comunque quanto previsto dal successivo articolo 9.

2.3 Gli obblighi di cui al presente articolo 2 troveranno applicazione esclusivamente:

(i) qualora l’Assicurato, alla data di erogazione del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, risulti in regolare ed effettivo servizio presso il Ceduto/Delegato sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato e per il quale non operi/operino una o più cause di esclusione previste dal successivo articolo 12, salvo diversa esplicita pattuizione riportata nella Proposta e nella Polizza.

(ii) con riferimento al verificarsi di un unico Sinistro, in relazione al Contratto di Prestito cui è connessa la Polizza.

Art. 3 - Decorrenza, efficacia e scadenza della Polizza

3.1 La Polizza avrà decorrenza a partire dall’ultimo giorno del mese di emissione della Polizza, ovvero, se precedente, dalla data di erogazione del finanziamento di cui al Contratto di Prestito all’Assicurato (a condizione che il Premio sia stato regolarmente pagato nei termini previsti), secondo quanto indicato nel successivo articolo 3.3.

3.2 Qualora il finanziamento di cui al Contratto di Prestito sia erogato all’Assicurato successivamente alla data di Decorrenza della Polizza indicata nella stessa, la Polizza sarà efficace a partire dalla data di erogazione del finanziamento (a condizione che il Premio sia stato regolarmente pagato), sempre che tale erogazione avvenga entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di Decorrenza della Polizza indicata nella stessa. Pertanto, la Polizza e la Proposta si intenderanno definitivamente inefficaci qualora l’erogazione del finanziamento all’Assicurato non avvenga entro 60 giorni di calendario dalla data di Decorrenza della Polizza indicata nella stessa..

3.3 Qualora il finanziamento di cui al Contratto di Prestito sia stato erogato all’Assicurato prima della data di emissione della Polizza, la stessa si intenderà efficace solamente ove tra la data di erogazione del finanziamento e la data di emissione della polizza sia intercorso un periodo non superiore a 45 giorni di calendario, e a condizione che il rapporto di lavoro tra l’Assicurato e il Ceduto/Delegato rimanga pienamente valido ed efficace nei 30 giorni successivi alla data di emissione della Polizza.

3.4 La Polizza avrà termine alla data di Scadenza della Polizza, ovvero alla precedente data in cui si sia verificato il Sinistro o sia avvenuta l’estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11.

Art. 4 - Beneficiario dell'Ammontare Estintivo

La Polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato a favore del Beneficiario designato nella Proposta o, comunque, a chi risulterà avere tale veste alla data del pagamento dell'Ammontare Estintivo da parte della Società.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Evento

In caso di Evento, l'Assicurato dovrà effettuare la Comunicazione di Evento all'Ente Convenzionato e alla Società entro il termine di 3 giorni di calendario dalla data in cui l'Evento si è verificato ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, specificando la data in cui questo è avvenuto e la sua causa. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui la Comunicazione di Evento non provenga direttamente dall'Assicurato ma dal Ceduto/Delegato, quest'ultimo dovrà fornire tutti gli elementi a sua conoscenza relativi all'Evento ed inviare la relativa comunicazione anche all'Assicurato il quale, nei 30 giorni successivi, dovrà confermare l'Evento. Nel caso in cui nessuna comunicazione pervenga entro il suddetto termine, la Comunicazione di Evento effettuata dal Ceduto/Delegato in vece dell'Assicurato si considererà tacitamente accettata ai fini dell'eventuale realizzazione del Sinistro.

Art. 6 - Obblighi della Società in caso di Sinistro

6.1 La Società attenderà la Denuncia di Sinistro contenente la richiesta di pagamento dell'Ammontare Estintivo al Beneficiario, salvo che non sia avvenuto il Ricollocamento dell'Assicurato nei 180 giorni successivi alla data dell'Evento, verificando che il Beneficiario abbia posto in essere tutte le attività di possibile recupero, totale o parziale, che a quest'ultimo competono in virtù dei diritti che gli derivano dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180 e dalle altre norme di legge applicabili, che abbiano determinato l'impossibilità del recupero totale o parziale di quanto a lui dovuto dall'Assicurato.

6.2 Salvo che trovi applicazione la delega di pagamento prevista dal successivo articolo 7, la Società si obbliga a pagare al Beneficiario, alle scadenze previste dal piano di ammortamento allegato al Contratto di Prestito, le Rate Riproporzionate in scadenza successivamente alla data dell'Evento, sempreché alle relative scadenze non sia avvenuto il Ricollocamento dell'Assicurato.

6.3 Qualora l'Assicurato abbia rilasciato alla Società delega di pagamento ai sensi del successivo articolo 7, in vece di quanto previsto dall'articolo 6.2 che precede, la Società corrisponderà al Beneficiario l'Ammontare Estintivo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9. Per effetto della delega di pagamento, verificatosi il Sinistro, la Società, dopo aver riscontrato la regolarità della posizione assicurativa dell'Assicurato (incluso il pagamento del Premio) e dopo aver ricevuto tutta la documentazione prevista, provvederà, entro i successivi 30 giorni, al pagamento dell'Ammontare Estintivo in favore del Beneficiario.

Art. 7 - Delega di Pagamento

La Società, quale pattuizione espressa di miglior favore per l'Assicurato e il Beneficiario e sul presupposto che gli venga rilasciata delega di pagamento sin dal momento della sottoscrizione della Proposta, corrisponderà al Beneficiario un importo pari all'Ammontare Estintivo, da corrispondersi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6.2 che precede, in un'unica soluzione. A seguito di detto pagamento, così come previsto nella delega di pagamento riportata in Proposta, l'Assicurato assumerà gli obblighi descritti nel successivo Art.8.

Art. 8 - Nuovo rapporto di lavoro dell'Assicurato con altro Ceduto/Delegato (Ricollocamento)

8.1 Con la Comunicazione di Evento, l'Assicurato assume l'obbligo di comunicare prontamente alla Società il suo successivo Ricollocamento che avvenga prima della Scadenza della Polizza.

8.2 Qualora all'Evento faccia seguito, entro 180 giorni di calendario dalla data dell'Evento, il Ricollocamento dell'Assicurato, lo stesso è tenuto a comunicarlo entro 3 giorni di calendario:

- a. all'Ente Convenzionato e/o alla Società fornendo i dati del nuovo datore di lavoro o della nuova posizione lavorativa o dell'Ente Previdenziale;

- b. al suo nuovo datore di lavoro o all'Ente Previdenziale, informandoli dell'esistenza del Contratto di Prestito cui è connessa la Polizza, affinché il Beneficiario possa effettuare, ove ne ricorreranno le circostanze, una nuova notifica del Contratto di Prestito nei confronti del nuovo Ceduto/Delegato.

8.3 In caso di mancato adempimento di tale obbligo da parte dell'Assicurato, in caso di Ricollocamento, potranno essere esercitati tutti i rimedi previsti dalla legge a favore della Società e del Beneficiario.

Art. 9 - Differenza a Carico dell'Assicurato

Qualora, successivamente al pagamento dell'Ammontare Estintivo di cui al precedente articolo 6.3, avvenga il Ricollocamento dell'Assicurato, quest'ultimo, in relazione a quanto corrisposto dalla Società per effetto della delega di pagamento di cui al precedente articolo 7, sarà tenuto a restituire alla Società la Differenza a Carico dell'Assicurato in quanto non dovuta dalla Società, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta inviata dalla Società fatti salvi eventuali diversi accordi che potranno essere formalizzati per iscritto tra la Società e l'Assicurato con riferimento alle modalità di pagamento in forma rateizzata e senza interessi.

Esempio:

<i>Efficacia della Polizza</i>	01.12.2010	<i>Scadenza Polizza</i>	01.12.2020	<i>durata anni 10</i>
<i>Rata di prestito</i>	200,00 mensili	<i>Montante Assicurato Iniziale</i>	24.000,00	
<i>Data Evento Perdita d'Impiego</i>		30.06.2013	<i>rate residue 120-30 = 90 = 18.000,00</i>	
<i>Debito residuo attualizzato al Tan di polizza (es. 5%)</i>			<i>= 14.983,00</i>	
<i>TFR e altre indennità di fine rapporto di lavoro: 5.670,00</i>				
<i>Debito residuo = 14.983,00 - 5.670,00 = 9.313,00 (importo che la Società corrisponde al Beneficiario)</i>				
<i>Rata riproporzionata: uguale a Debito residuo / Rate residue = 9.313,00 / 90 = 103,48</i>				

Se avviene il ricollocamento il Contraente Assicurato torna a percepire reddito tassato ai fini Irpef e deve corrispondere la Differenza a Carico dell'Assicurato pari a:

<i>Data ricollocamento al lavoro a Tempo indeterminato il 1.10.2015</i>	
<i>Rate da restituire alla scadenza della polizza 1.12.2020 = 63</i>	<i>rata riproporzionata=103,48</i>
<i>Indennizzo dovuto: 103,48 rata riproporzionata x rate durata sinistro = 27 = 2.793,96</i>	
<i>Differenza a carico dell'Assicurato : 9.313,00-2.793,96 = 6.519,04</i>	

Se la risoluzione del lavoro che ha determinato l'Evento Assicurato è stato determinato da Dimissioni del Contraente-Assicurato, il conteggio sarà:

<i>Indennizzo dovuto: 103,48 rata riproporzionata x rate durata sinistro diminuite di 3 = 27-3 = 24 = 2.483,52</i>	
<i>Differenza a carico dell'Assicurato : 9.313,00-2.483,52 = 6.829,48</i>	

Art. 10 - Premio

A fronte delle coperture assicurative previste dalla Polizza, l'Assicurato corrisponde alla Società un Premio unico per tutta la durata della Polizza, versato in un'unica soluzione per il tramite dell'Ente Convenzionato. Il pagamento del Premio dovrà avvenire entro la data di erogazione del

finanziamento di cui al Contratto di Prestito e potrà essere effettuato contestualmente alla data di erogazione del finanziamento per il tramite dell'Ente Convenzionato, in qualità di intermediario.

Art. 11 - Estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito – Premio non Goduto

11.1 In caso di estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, la copertura assicurativa si intenderà cessata e la Società provvederà restituire all'Assicurato la quota a scalare

del premio puro (premio netto x 0,70), oltre alla quota pro-rata dei costi di caricamento fisso, pagati e non fruiti dall'Assicurato, calcolati in base alla seguente formula:

Rimborso¹ del Premio Puro a scalare

$$R1 = PN \times 0,70 \times [T \times (T+1)] / [N \times (N+1)]$$

Dove:

PN x 0,70 : è il premio puro unico netto

N : rappresenta il numero di rate mensili totali del piano rimborso prestito della polizza.

T : sono le rate mensili residue del piano rimborso prestito alla scadenza della polizza

Rimborso 2 dei Costi di caricamento pro-quota:

$$R2 = (PN \times 0,30) / N \times T$$

Dove:

PN x 0,30 : è il Caricamento costi comprensivi di commissioni

N : rappresenta il numero di rate mensili totali del piano rimborso prestito della polizza.

T : sono le rate mensili residue del piano rimborso prestito alla scadenza della polizza

Totale Rimborso = R1+R2.

Restano acquisite dalla Società le spese di rimborso del Premio non Goduto per un importo pari a Euro 50,00 oltre all'importo delle spese di emissione della Polizza indicate nella Proposta e nella Polizza.

11.2 La Società provvederà, entro i 30 giorni di calendario successivi alla comunicazione della estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, a rimborsare all'Assicurato il Premio non Goduto, calcolato ai sensi del precedente articolo 11.1.

11.3 Qualora si proceda all'estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito con la contemporanea stipula di una polizza relativa ad un nuovo Contratto di Prestito da parte della Società, e l'Assicurato non richieda la continuazione della Polizza in forma individuale, il Premio non Goduto sarà calcolato applicando la formula di cui all'articolo 11.1 che precede.

All'atto del pagamento della Differenza a Carico dell'Assicurato, la Società provvederà al rimborso del Premio non Goduto in base ai medesimi criteri di calcolo di cui all'articolo 11.1 che precede, rimanendo inteso che tale ammontare potrà essere pagato mediante compensazione con la stessa Differenza a Carico dell'Assicurato, fino a concorrenza dei relativi importi.

In ogni caso, con il rimborso del Premio non Goduto, la Polizza si intenderà definitivamente estinta.

Si fa presente che, in ragione della natura obbligatoria della Polizza in quanto connessa alla cessione del quinto dello stipendio ai sensi della Legge 180 nonché della specificità delle condizioni che regolano la Polizza, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 49, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 35/2010 (vale a dire la possibilità che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in alternativa al rimborso del Premio non Goduto, l'Assicurato richieda alla Società di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale in favore del nuovo beneficiario designato).

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi dalla Polizza:

- a. **il Sinistro determinato da morte dell'Assicurato;**
- b. **i casi di morosità dovuti a mancato o ritardato versamento delle quote di stipendio da parte del Ceduto/Delegato alla Ente Convenzionato;**
- c. **i casi di sospensione, a qualsiasi titolo intervenuta, del diritto a percepire, in tutto o in parte, lo stipendio da parte del Contraente ed in particolare nei casi di: aspettativa facoltativa; cassa integrazione guadagni ed in tutti i casi simili che, senza soluzione di continuità, non comportino la cessazione del rapporto di lavoro ma solo una sua sospensione temporanea;**
- d. **i casi di dolo ai sensi dell'art, 1900 C.C. e i casi di dichiarazioni false e reticenti sulla rappresentazione del rischio, tali che la polizza non sarebbe stata assunta o che il rischio possa ritenersi inesistente ai sensi degli Art. 1892, 1893, e 1894 del C.C.,**

precisando che sono esplicitamente inclusi nella copertura assicurativa fornita dalla polizza i sinistri causati da dimissioni dell'Assicurato.

Art. 13 - Imposte di assicurazione

Tutte le imposte, presenti e future, inerenti alla Polizza disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 14 - Recesso

14.1 Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla data di Decorrenza della Polizza.

Si fa presente che, in ragione dei diritti che vengono ad essere assunti direttamente dal Beneficiario nei confronti della Società per effetto della designazione irrevocabile del medesimo in applicazione delle disposizioni della Legge 180, poiché l'esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente determina la cessazione del rischio oggetto della copertura assicurativa, l'esercizio di tale diritto è consentito solo se si verificano una delle due condizioni:

- il Beneficiario / Ente Convenzionato sottoscriva una dichiarazione liberatoria, in favore della Società, attestante l'avvenuta restituzione dell'importo erogato a titolo di prestito e/o, comunque, il proprio consenso all'esercizio del diritto di recesso; o, in alternativa
- il Contraente restituisca alla Società gli originali della Proposta e della Polizza.

14.2 **In caso di durata pluriennale della Polizza, il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni, nel rispetto delle medesime condizioni di cui al paragrafo 14.1 che precede.**

Art. 15 - Mediazione - Foro competente

15.1 Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del foro competente per l'azione giudiziaria, determinato ai sensi del successivo paragrafo 15.2.

15.2 Per qualunque controversia derivante dall'applicazione e dall'interpretazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa, della Proposta e/o del Certificato di Assicurazione sorta fra la Società e l'Assicurato sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, troverà applicazione la legge Italiana.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione II

ERGO PREVIDENZA S.p.A.

TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE MENSILMENTE E A PREMIO UNICO - Contratto abbinabile a prestiti personali rimborsabili mediante cessione/deleghe di quote di stipendio

Per "la Società", all'interno della presente Sezione, si intende "ERGO Previdenza S.p.A."

Art.1- Oggetto dell'assicurazione e prestazione assicurata

La Società si impegna a versare in un'unica soluzione ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato inteso come somma delle rate residue di rimborso del prestito, di competenza del periodo successivo al decesso, e attualizzate al TAN di finanziamento. La somma corrisposta pertanto sarà data dalla somma delle rate del prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione, il premio corrisposto resterà acquisito dalla Società.

Art.2- Beneficiario della prestazione assicurata

Il Beneficiario della presente garanzia è l'Ente erogante il finanziamento fino ad un importo pari alla "somma delle rate residue di rimborso del prestito attualizzate al TAN di finanziamento", come definito al precedente Art.1, ed eventualmente gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato per la differenza tra il capitale assicurato al momento del decesso e l'importo predetto. Qualora l'Ente erogante indichi espressamente un diverso Beneficiario per la prestazione di sua spettanza, la Società provvederà a liquidare a quest'ultimo la relativa prestazione assicurata.

L'eventuale nomina di nuovi Beneficiari da parte del Contraente successiva alla conclusione del contratto, qualora il Contraente stesso non abbia ancora estinto completamente il debito legato al finanziamento assicurato dalla presente garanzia, è subordinata al benessere da parte dell'Ente erogante fino all'importo pari alla somma del finanziamento non ancora estinto.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, vale quanto previsto dal successivo Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

Art.3- Inizio della decrescenza del capitale assicurato

La Società, nel caso in cui entro 60 giorni dalla data di liquidazione del prestito non sia stata ancora trattenuta e versata la prima rata di rimborso del finanziamento (e quindi non abbia avuto inizio il periodo di ammortamento del prestito), definisce come data di inizio della decrescenza del capitale assicurato il sessantesimo giorno successivo al giorno di liquidazione del prestito concesso. Il capitale assicurato, quindi, a partire da questa data inizia a decrescere in base al TAN del finanziamento.

Art.4- Durata Contrattuale e requisiti dell'Assicurato

La durata del contratto di assicurazione è pari alla durata del finanziamento. Comunque non potrà essere inferiore a 2 anni e superiore ai 10 anni.

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto non può essere inferiore a 18 anni; l'età massima dell'Assicurato alla scadenza non potrà essere superiore a 65 anni: tale limite è elevato a 75 anni se l'Assicurato è un dipendente del settore "Statale" o del settore "Pubblico". L'età dell'Assicurato è calcolata al momento della sottoscrizione della proposta, ed è intesa come "età assicurativa", per cui si stabilisce che l'Assicurato mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Art.5- Esclusioni

La garanzia non opera in caso di decesso dell'Assicurato causato da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- suicidio dell'Assicurato nei primi 12 mesi a partire dalla data di effetto della garanzia;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o

con pilota non titolare di brevetto idoneo.

In tali casi il capitale assicurato in vigore al momento del decesso non sarà corrisposto. In suo luogo sarà corrisposto un importo pari alla quota di premio versato per la garanzia "Temporanea Caso Morte" al netto dei costi di cui all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Art.6- Conclusione del contratto e decorrenza della prestazione

Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Ente erogante liquida il finanziamento all'Assicurato e viene contestualmente pagato il premio di assicurazione.

La garanzia decorre e produce effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Ente erogante provvede alla liquidazione del finanziamento richiesto e viene pagato il rispettivo premio, e dura per tutta la durata del piano di ammortamento del prestito.

Qualora entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta non sia ancora stato versato alcun premio alla Società, la proposta è da intendersi priva di effetto sin dal principio.

La garanzia non è operante se il finanziamento non viene erogato.

Art.7- Premio

L'importo di premio minimo previsto per la presente garanzia è pari a 100 €. Il premio è dovuto in un'unica soluzione (premio unico) ed in via anticipata al momento dell'erogazione del finanziamento concesso. L'importo del premio è indicato nel documento di proposta sottoscritto al momento della richiesta del finanziamento. La sua entità dipende dalla rata di restituzione del finanziamento, dalla durata del contratto, dall'età e dallo stato di salute dell'Assicurato.

Art.8- Dichiarazioni del Contraente

L'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella "Proposta di Assicurazione" e nella documentazione a corredo di questa.

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze, tali che la Società se avesse conosciuto il vero stato delle cose non avrebbe dato il proprio consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:

- di contestare la validità del contratto, ai sensi dell'Art.1892 del Codice Civile, quando esiste malafede o colpa grave;

- di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre l'importo da pagare, ai sensi dell'Art. 1893 del Codice Civile, quando non esiste malafede o colpa grave.

L'inesatta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Art.9- Risoluzione del contratto

Il presente contratto di assicurazione si risolve:

- a. In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- b. Alla scadenza dell'Assicurazione. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione, il premio corrisposto resterà acquisito dalla Società;
- c. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- d. In caso di estinzione anticipata del prestito come descritto all'Art.12 delle Condizioni di Assicurazione.

Art.10- Revoca della Proposta

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione fino al momento di conclusione del contratto. La revoca della proposta da parte del Contraente è subordinata alla comunicazione alla Società, da parte dell'Ente erogante, di interruzione dell'iter di richiesta del finanziamento.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta, al seguente recapito:

ERGO Previdenza S.p.A., Ufficio Assunzione, Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

Art.11- Recesso del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stesso.

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell'Assicurazione ed è subordinato al rilascio, da parte del Beneficiario/Ente erogante, di una comunicazione liberatoria della Società dell'avvenuta restituzione dell'importo erogato a titolo di prestito.

La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del certificato di polizza, al seguente recapito:

ERGO Previdenza S.p.A., Ufficio Assunzione, Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna della proposta e dei Certificati di Assicurazione eventualmente emessi) il premio versato dedotto di 20 Euro per spese di emissione.

Art.12- Estinzione anticipata del finanziamento

12.1 In caso di estinzione anticipata del prestito, la copertura assicurativa si intenderà decaduta e la Società provvederà al pagamento all'Assicurato del premio non goduto in relazione al numero delle mensilità originariamente previste dal prestito e al numero intero delle mensilità residue alla data di estinzione anticipata del prestito stesso, secondo la seguente formula:

$$R = P \times [(N - K) / N] \times 0,70$$

Dove:

R: importo da rimborsare

P: premio imponibile anticipato corrisposto

N: durata originaria della copertura assicurativa espressa in mesi interi

K: durata del periodo di copertura assicurativa goduta espressa in mesi interi.

12.2 Qualora si proceda all'estinzione anticipata di un prestito con la contemporanea stipula di una polizza relativa al nuovo prestito da parte della Società (cosiddetta "sostituzione") il rimborso avverrà applicando la suddetta formula sostituendo il valore 0,80 al valore 0,70.

12.3 La Società provvederà a rimborsare all'Assicurato la porzione di premio calcolata ai sensi dei precedenti punti 12.1 e 12.2 entro i 60 giorni di calendario successivi alla comunicazione di estinzione anticipata.

In ogni caso con il rimborso del premio non goduto l'assicurazione si intenderà definitivamente estinta.

In alternativa, su espressa richiesta del Contraente/Assicurato alla Società, lo stesso potrà mantenere attiva la garanzia per la durata originariamente stabilita. In questo caso il Contraente/Assicurato ha la facoltà di designare un nuovo Beneficiario, comunicandolo alla CG.002.2010.CQS/DDP

Società. In mancanza di tale designazione, saranno automaticamente considerati Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato.

Tutte le comunicazioni relative ai casi riportati nel presente articolo devono essere effettuate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a:

ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Assunzione , Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

Art.13- Riscatto e riduzione

L'Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate.

Art.14- Costi

Il premio unico è gravato da:

10 € a titolo di costi di emissione
--

un caricamento espresso in cifra fissa pari a

6,5 € per ogni anno di durata del contratto
--

oltre ad un caricamento espresso in percentuale sul premio unico diminuito dei costi di cui sopra e pari al

Costo in percentuale sul premio	34%
---------------------------------	------------

Art.15- Liquidazione della prestazione in caso di sinistro

I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della seguente documentazione:

- Atto di morte in carta libera rilasciato dallo Stato Civile;
- Copia del contratto di Prestito;
- Conto estintivo del finanziamento.

La Società, ricevuta la documentazione di cui sopra e riscontrata la regolarità del contratto assicurativo, provvede entro 30 giorni al pagamento della prestazione assicurata ai Beneficiari.

In caso di ulteriori esigenze per la trattazione del sinistro la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione all'Ente erogante e/o agli eredi dell'Assicurato.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. Ogni diritto di credito derivante dal presente contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione delle somme assicurate entro i termini di prescrizione, alla luce del decreto legge 40/2010 sulle polizze "dormienti", le prestazioni assicurative vengono devolute al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia.

Art.16- Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.17- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art.19- Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana

Art.20- Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso legato è redatto in lingua italiana.